23/07/25, 13:02 \*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

# **REGIONE TOSCANA**

## LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. 47

Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla 1.r. 18/2017.

(GU n.29 del 19-7-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 13 novembre 2024).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visto l'art. 107 e l'art. 108 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea e atti collegati (Trattato CEE);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l'art. 1, comma 8;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014); Considerato quanto seque:

- 1. Dall'esame dello stato di attuazione della legge regionale n. 18/20217 emerge l'esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati, da un lato a favorire un piu' incisivo ricorso alle erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura piu' strettamente «regionale», aumentandone cosi' l'attrattivita' rispetto a quelli previsti dall'art. 1 del decreto-legge 83/2014, convertito dalla legge 106/2014, concernenti il c.d. «art-bonus» nazionale, e dall'altro a ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) in favore dei soggetti beneficiari;
- 2. La Regione Toscana persegue, tra le finalita' principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del «patrimonio culturale intangibile», cosi' come definito dalla convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata dall'UNESCO in data 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono inserirsi a pieno titolo;
- 3. I gruppi locali che curano l'organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica possono essere considerati a tutti gli effetti «comunita' patrimoniali», nel senso assegnato a questo termine dalla «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa'» c.d. Convenzione di Faro, ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale della societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005), nella quale si definisce il patrimonio culturale come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprieta', come

23/07/25, 13:02 \*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione», e la comunita' patrimoniale come «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»;

- 4. Lo sviluppo che, nel corso del tempo, ha avuto il fenomeno rievocativo, in termini di numerosita' di associazioni e manifestazioni, ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, introducendo un ampliamento nell'orizzonte culturale delle norme cui corrisponde un'espansione dell'ambito di applicazione dello strumento agevolativo, da rivolgersi anche nei confronti dei progetti realizzati dai soggetti, nella forma di associazioni senza fine di lucro, dediti alle pratiche rievocative, come individuati dall'art. 5 della legge regionale n. 27/2021;
- 5. Il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con del. c.r. 37/2015, vede nei «progetti di paesaggio» strumenti utili a superare un modo di pensare al paesaggio, non soltanto come vincolo, ma come punto di vista in grado di attivare una diversa progettualita': lo scopo di tali progetti, e degli studi di fattibilita' ad essi propedeutici, consiste nella valorizzazione delle risorse trascurate, nel recupero di situazioni di degrado, nella garanzia del miglior inserimento di opere attraverso un'attenzione innovativa alla potenzialita' di produrre paesaggi di qualita' non inferiore a quelli ereditati dal passato;
- 6. La Regione Toscana riconosce nei «progetti di paesaggio» lo strumento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano inteso come bene comune, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualita' della vita delle generazioni presenti e future, nonche' uno strumento capace di dare sostegno allo sviluppo dei territori;
  - 7. A tal fine si ritiene opportuno:
- a) ampliare la platea dei progetti per i quali siano previste le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, inserendo fra questi gli studi di fattibilita' propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica;
- b) innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti «regionali» e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attivita' culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c) introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 18/2017.
- 8. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024, per consentire l'adeguamento dei dispositivi gestionali «on-line», necessari anche per la presentazione e l'accoglimento delle nuove progettualita', in corrispondenza dell'annualita' fiscale di riferimento;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2017

- 1. L'art. 1 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto). 1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative ai progetti aventi le seguenti finalita':
- a) promozione e organizzazione di attivita' culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), degli articoli 60, 88 e 89 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e dell'art. 34 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015 n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico.
- Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014).
- b) realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica come definite dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 Valorizzazione del patrimonio storicoculturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).».

Art. 2

Destinatari delle agevolazioni fiscali Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2017

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge  $\,$  regionale  $\,$  n. 18/2017 e' abrogata.
- 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017 e' sostituita dalla seguente:

Art. 3

Progetti di intervento finanziabili Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 23/07/25, 13:02 \*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

1. Dopo il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. le associazioni senza fini di lucro di cui all'art. 4
della legge regionale n. 27/2021, gia' in possesso dei requisiti di
cui all'art. 5 della legge regionale n. 27/2021.».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 la parola: «accreditamento» e' sostituita dalla seguente: «individuazione».

#### Art. 4

Misure e modalita' delle agevolazioni fiscali Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/2017

- 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»
- 2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 e' sostituito dal seguente:
- «3. Il credito di imposta e' riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:
- a) al 50 per cento, ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i seguenti progetti:
- al) progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attivita' culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- a2) studi di fattibilita' propedeutici ai progetti di paesaggio di cui all'art. 34 della del. c.r. 37/2015;
- a3) progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica di cui alla legge regionale n. 27/2021;
- b) al 50 per cento, ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).».
- 3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 e' aggiunto il seguente:
- «4-bis. La competente struttura della Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all'art. 5, l'elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.».
- 4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 e' aggiunto il seguente:
- «4-ter. Qualora, in seguito all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4-bis, residuino risorse, e' consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili.».

#### Art. 5

## Regolamento di attuazione Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 18/2017

- 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2017 la parola: «accreditamento» e' sostituita dalla seguente: «individuazione».
- 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2017 sono aggiunte le seguenti:
  - «d-bis) i termini di cui all'art. 4, comma 4-bis;
  - d-ter) le modalita' di attuazione dell'art. 4, comma 4-ter.».

## Art. 6

## Clausola valutativa Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18/2017

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2017, la parola: «accreditati» e' sostituita dalla seguente: «individuati».

## Art. 7

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2017

1. L'art. 8 della legge regionale n. 18/2017 e' abrogato.

## Art. 8

# Decorrenza degli effetti

1. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024.

## Art. 9

## Clausola di neutralita' finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  $\,$  nella seduta del 29 ottobre 2024.

Firenze, 7 novembre 2024

GIANI

(Omissis).